

Prot. 2007.0741399 del 03/09/2007

Ai Sigg. Sindaci dei Comuni della Campania

> Ai Presidenti delle Province della Campania

> > Alle Prefetture

Alle Comunità Montane

Ai Consorzi di Bonifica

Alle Autorità di Bacino

Agli Ordini Professionali

Alle Associazioni di Categoria

Ai Sindacati Lavoratori Edili

Ai Coordinatori delle AA.GG.CC. della Giunta Regionale

Ai Dirigenti dei Settori regionali

All'Autorità di Vigilanza sui LL.PP.

LORO SEDI

NB. La Circolare tiene conto delll'errata corrige apportata con la nota prot. 687/07

Oggetto: Circolare - Legge regionale n. 3/07 - "Disciplina dei Lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania" - Entrata in vigore

Come è noto la legge regionale n. 3/07 concernente la disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania ha definito un modello innovativo per la disciplina di alcuni specifici settori e segmenti di attività ad alto contenuto etico.

Tali sono i valori etici, già ricordati nella precedente circolare n. 491513 del 31.5.2007, del rispetto dell'ambiente, della cooperazione istituzionale, della legalità e sicurezza, della sussidarietà e della accelerazione allo sviluppo.

Su questi temi la legge ha puntato la sua attenzione motivandola in 16 articoli che hanno apportato valore ad una regolamentazione dei lavori pubblici a contenuto tecnico.

L'obiettivo era quello di dotarsi di una nuova legge regionale, che sostituisse la L.R. n. 51/78; di porre in essere una disciplina dei lavori pubblici in sintonia con la normativa statale dettata dal D.Lgs. n. 163/06; di disciplinare altresì alcuni segmenti di attività connessi con la esecuzione delle opere come la

tutela dell'ambiente, la sicurezza sui luoghi di lavoro e la legalità negli appalti, il risparmio energetico e la tutela delle risorse non più rinnovabili e organismi di gestione collegiale per accelerare lo sviluppo.

Nell'iter di approvazione e nelle more della entrata in vigore della legge, il cui termine di decorrenza è il 16 settembre 2007, si sono registrate tre vicende altamente condizionanti l'entrata in vigore dell'atto normativo medesimo:

- la positiva valutazione che il Governo ha formulato sulla legge stessa in sede di verifica di costituzionalità;
- 2) è intervenuto il D.Lgs. n. 6 del 26.01.2007 che, nel modificare ed integrare il D.Lgs. n. 163/06, ha comportato la necessità di alcuni adeguamenti della medesima legge regionale;
- 3) è stato pubblicato il D.Lgs. n. 113 del 31.07.2007 che, nello sciogliere le ultime incertezze che avevano bloccato l'entrata in vigore di alcuni istituti introdotti dal D.Lgs. n. 163/07, ha comportato la opportunità di una presa d'atto nell'ambito della legge regionale.

Tali vicende sono state considerate come una opportunità per migliorare il testo della legge regionale n. 3/07

A tal fine si ritiene utile informare che è stato già predisposto un disegno di legge regionale che reca modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 3/07 che sinteticamente tiene conto di:

- a) correzione di errori materiali presenti nella legge regionale;
- b) modifiche ad alcuni articoli della legge regionale: art. n. 12, comma 1; art. n. 13, comma 11; art. n. 46, comma 2;
- c) modifiche agli artt. del Codice statale richiamati dalle sopraggiunte norme di cui al D.Lgs. n. 6/07, alla Finanziaria 2007, al D.Lgs. n. 113/07 e alla L. n. 123/07.

Ne consegue una lieve dilatazione dei tempi di elaborazione di ulteriori atti utili per l'operatività della legge regionale, per quegli aspetti, istituti ed organi necessari per la composizione del quadro normativo.

Ciò nonostante la legge regionale n. 3/07 entrerà in vigore il 16 settembre 2007.

In merito, questa Area LL.PP., al fine di facilitare la sua applicazione, di evitare incertezze interpretative e di fornire un unico "modus operandi", ha ritenuto utile individuare gli articoli:

- 1. che entrano immediatamente in vigore;
- 2. quelli che entreranno in vigore a seguito dell'adozione di atti deliberativi;
- 3. ed infine quelli che entrano in vigore solo dopo l'approvazione di specifici atti regolamentari.

E' stata pertanto redatta una tabella a cinque colonne dove sono riportati i seguenti elementi:

- 1. prima colonna: riporta tutti gli articoli di legge con il titolo di ognuno di essi;
- 2. seconda colonna: riporta chiarimenti in merito agli articoli di immediata applicazione;
- 3. terza colonna: individua l'articolo o specifici commi dell'articolo stesso per la cui entrata in vigore è necessaria l'adozione di atti deliberativi della Giunta regionale;
- 4. quarta colonna: specifica l'articolo o commi dello stesso che necessitano dell'approvazione di regolamenti per la entrata in vigore;
- 5. quinta colonna: fornisce ulteriori elementi sull'applicabilità e riporta in grassetto la scritta "in vigore" per quegli articoli o commi di immediata applicazione.

Dal quadro sinottico emerge una situazione ove, degli 88 articoli di legge:

- a) 63 articoli entrano in vigore il 16 settembre 2007;
- b) 25 articoli entreranno in vigore solo dopo l'adozione di atti deliberativi della Giunta regionale o ad avvenuta approvazione di atti di natura regolamentare.

Per quanto attiene gli articoli indicati alla lett. b) questa Area ha in corso di redazione i diversi atti che, ad avvenuta adozione od approvazione, consentiranno l'entrata in vigore degli articoli medesimi.

A fine di accelerare tale processo, con decreto dirigenziale del Settore OO.PP. n. 111 del 15.6.2007, è stata costituita una specifica Unità Operativa per la redazione dei regolamenti attuativi della legge.

Per gli aspetti di natura finanziaria connessi al finanziamento della legge sono stati appostati specifici capitoli di bilancio con adeguata dotazione finanziaria.

Tale è lo stato dell'adempimento della legge di cui in narrativa.

Lo sforzo è notevole ed è finalizzato al raggiungimento della creazione di valore quale sistema di processi gestionali che allinea valutazioni di natura strategica, con processi e strumenti operativi.

Per tali motivi, si è impostato fin dall'inizio una logica di percorso che ha identificato priorità e pianificato i passaggi chiave per evitare che un intervento immediato su tutti i diversi fronti di attuazione della legge rischiasse di rivelarsi improduttivo.

Atteso l'insieme dei dati della tabella/documento esplicativa della entrata in vigore dei vari articoli della L.R. n. 3/07, la stessa, unitamente alla presente circolare, quale informativa e comunicazione a tutti i soggetti interessati per i quali non è noto il sito web della Regione Campania, è reperibile sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania, nonché sul sito al seguente indirizzo: www.regione.campania.it/.

Il Responsabile dell'Osservatorio Regionale sui LL.PP. Arch Michele Granatiero Il Coordinatore Dr. Italo Abate

Per contatti:

Segreteria A.G.C. LL.PP.

tel. 081-7963087 Fax: 081-7963234 e-mail: i.abate@regione.campania.it

Arch. Michele Granatiero

tel. 081-7963837 - fax: 081-7963799

 $e\hbox{-}mail: osservatoriollpp@regione.campania.it\\$

1 RIF.	ENTRATA IN VIGORE 5			5
NORM. LR 3/07	2 16 SETT. 2007	3 AD ADOZIONE DI SPECIFICI ATTI DELIBERATIVI	4 AD APPROVAZIONE DI SPECIFICI ATTI REGOLAMENTARI	NOTE
Art. 1 Finalità e obiettivi	L'art. è di immediata applicazione. Le ammninistrazioni tutte, operanti nel territorio campano, sono pertanto tenute a garantire che le procedure e gli interventi attivati con la LR 3/07 siano coordinate con i vari ambiti dell'intero sistema normativo regionale vigente.			IN VIGORE
Art. 2 Definizioni	L'art. è di immediato riferimento, ritenendosi opportuno garantire una omogeneità di lessico con la nomenclatura di cui al Codice statale.			IN VIGORE L'articolo è oggetto di minimi adeguamenti al comma 6 (per errore materiale di trascrizione) e al comma 31 (per modifiche occorse al Codice statale per norme sopraggiunte). Pertanto è stato redatto apposito d.d.l. regionale di modifica di prossima adozione in G.R. per la successiva ratifica consiliare.
Art. 3 Ambito di applicazione	L'art. è di immediata applicazione.			IN VIGORE
Art. 4 Attuazione della legge	L'art. è di immediato riferimento per tutti i soggetti di cui al precedente art. 3, nei limiti delle proprie competenze istituzionali, del dettato costituzionale, dei principi comunitari e delle autonomie locali.	Data la natura innovativa di alcuni degli articoli ed istituti della LR, la puntuale operatività degli stessi sarà definita attraverso specifici atti deliberativi già in fase di redazione (di seguito specificati singolarmente).	Dato il valore normativo vincolante di alcuni degli articoli della LR, sono in fase di definizione specifici atti regolamentari per il successivo accesso alla ratifica consiliare. Fino all'approvazione degli stessi valgono le norme e i regolamenti statali	IN VIGORE

1	ENTRATA IN VIGORE			5
RIF. NORM. LR 3/07	2 16 SETT. 2007	3 AD ADOZIONE DI SPECIFICI ATTI DELIBERATIVI	4 AD APPROVAZIONE DI SPECIFICI ATTI REGOLAMENTARI	NOTE
Art. 5 Adeguam. strutture tecnico- amm.ve	L'art. è di immediato riferimento per tutte le amministrazioni appaltanti che vogliano adottare sistemi organizzativi, in forma singola o associata, tali da garantire ed ottimizzare l'applicazione della LR, il rispetto degli obiettivi dalla stessa prefissati e la sua più efficace operatività.	Comma 2) Sistema di incentivi e forme di premialità a favore degli EE.LL. che adottino idonei criteri organizzativi per la gestione associata degli appalti (modalità, criteri e procedure). Comma 3) Definizione programmi informatici per agevolare l'attività di raccolta e trasferimento dati.		IN VIGORE (ad esclusione dei commi 2 e 3)
Art. 6 Responsabile unico del procedimento	L'art. è di immediato riferimento per tutte le amministrazioni appaltanti	Comma 6) Organizzazione di Corsi annuali di aggiornamento professionale.	Comma 4) Indirizzi per la disciplina dell'attività del RUP (sia interno all'Amm.ne regionale che di riferimento per tutte le amm.ni appaltanti): Ruolo del RUP negli appalti di lavori, servizi e forniture; funzioni, compiti, responsabilità, incompatibilità; modalità di incarico, procedure in caso di carenza di personale idoneo; raccordo con le altre figure professionali (DL, Coord. sicurezza, etc.); coerenza con le norme nazionali.	

1 RIF.		5		
NORM. LR 3/07	2 16 SETT. 2007	3 AD ADOZIONE DI SPECIFICI ATTI DELIBERATIVI	4 AD APPROVAZIONE DI SPECIFICI ATTI REGOLAMENTARI	NOTE
Art. 7 Program- mazione	L'art. sarà applicabile a partire dal triennio 2009-2011		1) Disciplina della redazione, approvazione, pubblicazione e trasmissione del Programma Triennale e dell'Elenco Annuale: - Programmazione dei lavori, dei servizi e delle forniture; modalità e tempi; Importi minimi; Modulistica (tabelle e schemi informatici); Aggiornamenti, modifiche ed integrazioni; Priorità; Livelli progettuali minimi; coerenza con le norme nazionali. 2) Indirizzi per la redazione di Analisi dei bisogni e Studi di fattibilità (con riferimento alla compatibilità ambientale e all'utilizzo razionale dei materiali e delle fonti energetiche non rinnovabili).	

1 RIF. NORM. LR 3/07	ENTRATA IN VIGORE			5
	2 16 SETT. 2007	3 AD ADOZIONE DI SPECIFICI ATTI DELIBERATIVI	4 AD APPROVAZIONE DI SPECIFICI ATTI REGOLAMENTARI	NOTE
	L'art. può essere considerato di immediato riferimento ma operativamente attivabile a partire dal Bilancio 2008	1) Sistema di incentivi e forme di premialità (finanziarie e amministrative) a favore degli EE.LL. che adottino soluzioni funzionali ed avanzate. 2) Disciplinare tecnico per le soluzioni tecniche da utilizzare negli appalti della Regione e nel territorio regionale in relazione a: - risparmio energetico; rispetto dell'ambiente; tutela di risorse non rinnovabili; uso materiali da costruzione riciclabili; - individuazione dei livelli minimi da garantire; - compiti del progettista, del RUP e dei soggetti validatori; - coerenza con le altre norme nazionali e regionali. 3) Raccordo con l'Archivio Tecnico Regionale (art. 80).		

1 RIF.		ENTRATA IN VIGORE		5 NOTE
NORM. LR 3/07	2 16 SETT. 2007	AD ADOZIONE DI SPECIFICI ATTI DELIBERATIVI	4 AD APPROVAZIONE DI SPECIFICI ATTI REGOLAMENTARI	NOTE
Art. 9 Barriere architetto- niche	L'art. può essere di riferimento a partire dal 2008	Comma 1) Disciplinare tecnico per le soluzioni tecniche da utilizzare negli appalti della Regione e da indicare negli appalti sul territorio regionale; - compiti del progettista, del RUP e dei soggetti validatori; - coerenza con le altre norme nazionali e regionali; - Ruolo della Consulta regionale degli appalti e concessioni. Comma 4) Fondo di co-finanziamento (max 70% del costo di eliminazione o mitigazione barriere architettoniche): programmi, risorse, modalità, procedure; soggetti interessati; utilità ed effetti degli interventi; documentazione d'accesso, progettazione minima e acquisizione pareri; Comma 5) Rilevazione degli impedimenti alla fruizione di ambienti pubblici o aperti al pubblico: - Coinvolgimento enti interessati (associazioni ed enti, istituzionali e di volontariato, enti difesa diritti dei soggetti diversamente abili) Procedure di segnalazione di condizioni di carenza di agibilità alla pubblica fruizione; - Elaborazione piano (modalità e tempi) degli interventi da inserire negli indirizzi di programmazione regionale.		IN VIGORE: IL COMMA 2 (conformità alla normativa), IL COMMA 3 (errore progettuale), IL COMMA 6 (attestazione del RUP in sede di validazione)

1	ENTRATA IN VIGORE			5	
RIF. NORM. LR 3/07	2 16 SETT. 2007	3 AD ADOZIONE DI SPECIFICI ATTI DELIBERATIVI	4 AD APPROVAZIONE DI SPECIFICI ATTI REGOLAMENTARI	NOTE	
Art. 10 Fondo reg.le per il sostegno alla progettazione e programmazione dei concorsi	L'art. può essere di riferimento a partire dal 2008	Commi 1 e segg.) Fondo per il sostegno alla progettazione e programmazione dei concorsi di idee e di progetto: - Gestione del fondo; Formulazione degli indirizzi di programmazione; - Soggetti interessati; Progetti sostenibili, tipologia e caratteristiche degli interventi; - caratteristiche di mitigazione delle condizioni di disagio e di emergenza sociale, economica ed ambientale; caratteristiche di predisposizione allo sviluppo; - procedimenti amministrativi per le richieste dei soggetti legittimati; - Modalità e tempi; Coerenza con altri artt. della L.R. Comma 5) Competenze del Consiglio reg.: Modalità istitutive del capitolo di bilancio e relativa dotazione finanziaria			
Art. 11 Corrispettivi, incentivi e spese per la progettazione	L'art. è di immediato riferimento per tutte le amministrazioni appaltanti		Commi 4 e 5) Regolamento di riparto del 2% quale incentivo per le spese tecniche (attività di progettazione e pianificazione) svolte all'interno dell'amministrazione: - Modalità e criteri in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera e al livello di responsabilità professionale connessa; - tipologie di lavori, servizi e forniture; - Soggetti interessati: RUP, progettisti, Direttori Lavori, responsabili sicurezza, loro collaboratori, collaudatori, etc.; - abilitazione alla professione; - Coerenza con altri artt. di L.R. e L.Naz.; contrattazione decentrata; - Indirizzi di adeguamento per gli EE.LL.	IN VIGORE (ad esclusione dei commi 4 e 5 relativamente alle competenze regionali interne)	

1 RIF.	ENTRATA IN VIGORE		5	
NORM. LR 3/07	2 16 SETT. 2007	3 AD ADOZIONE DI SPECIFICI ATTI DELIBERATIVI	4 AD APPROVAZIONE DI SPECIFICI ATTI REGOLAMENTARI	NOTE
Art. 12 Progetti e livelli di proget- tazione	L'art. è di immediata applicazione.			IN VIGORE (ad esclusione del comma 1, ultimo capoverso) L'articolo è oggetto di modiche al comma 1 a chiarimento delle esclusive competenze legislative dello Stato. Pertanto è stato redatto apposito d.d.l. regionale di modifica di prossima adozione in G.R. per la successiva ratifica consiliare.
Art. 13 Attività di proget- tazione	L'art. è di immediata applicazione.		Comma 12) Linee di indirizzo in accordo con gli Ordini professionali per agevolare ed incentivare la partecipazione dei giovani professionisti e il riconoscimento ai fini curriculari dei servizi prestati.	IN VIGORE (ad esclusione dei commi 11 e 12) L'articolo è oggetto di modica al comma 11 a chiarimento delle esclusive competenze legislative dello Stato. Pertanto è stato redatto apposito d.d.l. regionale di modifica di prossima adozione in G.R. per la successiva ratifica consiliare.
Art. 14 Verifica e validazione dei progetti	L'art. è di immediata applicazione.		Comma 2) Indirizzi per le modalità, le forme e le procedure di verifica e validazione progettuale: - criteri, tempi e modulistica; - verifica del rispetto dei principi di cui agli articoli 8, 9 e 12 da parte del RUP; - definizione parametri tecnici e prestazionali (per lavori, servizi e forniture); - Coordinamento con le Leggi regionali e nazionali nel rispetto delle finalità e degli obiettivi regionali	(ad esclusione del comma 2 primo periodo)

1 RIF.	ENTRATA IN VIGORE			5
NORM. LR 3/07	2 16 SETT. 2007	3 AD ADOZIONE DI SPECIFICI ATTI DELIBERATIVI	4 AD APPROVAZIONE DI SPECIFICI ATTI REGOLAMENTARI	NOTE
Art. 15 Procedure di affidam. contratti pubblici	L'art. è di immediata applicazione.			IN VIGORE
Art. 16 Appalti integrati	L'art. è di immediata applicazione.			IN VIGORE L'articolo è oggetto di modifiche ai commi 1, lett. b, e 5 per modifiche occorse al Codice a seguito degli adeguamenti imposti dal DLgs 113/07. Pertanto è stato redatto apposito d.d.l. regionale di modifica di prossima adozione in G.R. per la successiva ratifica consiliare.
Art. 17 Lavori, servizi e forniture in economia	L'art. è di immediata applicazione per tutte le amministrazioni appaltanti.	Commi 6 e 10) Indirizzi per la realizzazione di lavori, servizi e forniture in economia: - tipologie e categoria di lavori, servizi e forniture; - procedure, indirizzi e tempi; - Limiti di importo; - Livelli di importo; - Livelli di progettazione; - elenchi ditte: casistica e procedure - Coordinamento con altri artt. di L.R. e L.Naz. nel rispetto delle finalità e degli obiettivi regionali		IN VIGORE (sono previsti particolari indirizzi di cui ai commi 6 e 10 relativamente alle competenze regionali interne)

1 RIF.	ENTRATA IN VIGORE 5			5
NORM. LR 3/07	2 16 SETT. 2007	3 AD ADOZIONE DI SPECIFICI ATTI DELIBERATIVI	4 AD APPROVAZIONE DI SPECIFICI ATTI REGOLAMENTARI	NOTE
Art. 18 Interventi di urgenza e somma urgenza	L'art. è di immediata applicazione.		Commi 2, 3 e 4) Indirizzi per la realizzazione di lavori, servizi e forniture in condizioni di urgenza: - tipologie e categoria di lavori, servizi e forniture; - procedure, indirizzi e tempi; - Limiti di importo; - Livelli di progettazione; - elenchi ditte: casistica e procedure; - Coordinamento con altri artt. di L.R. e L.Naz. nel rispetto delle finalità e degli obiettivi regionali.	IN VIGORE (sono previsti particolari indirizzi di cui ai commi 2, 3 e 4)
Art. 19 Bandi, avvisi e inviti	L'art. è di immediato riferimento per tutte le amministrazioni appaltanti	Comma 1) Schemi di avvisi e bandi, capitolati d'oneri e documentazione complementare: - Unificazione ed uniformità degli atti.	Commi 3, 4 e 6) Pubblicità avvisi e bandi di gara; - Modalità e modulistica di pubblicazione; - Sito Internet regionale - Spese di Gara Coordinamento con altri artt. di L.R. e L.Naz. nel rispetto delle finalità e degli obiettivi regionali.	IN VIGORE (ad esclusione dei commi 1, 3, 4 e 6) L'articolo è oggetto di minime correzioni al comma 2 (per errore materiale di trascrizione) Pertanto è stato redatto apposito d.d.l. regionale di modifica di prossima adozione in G.R. per la successiva ratifica consiliare.
Art. 20 Tutela della legalità negli appalti		Protocollo per la valutazione di impatto criminale (VIC): - segnalazione rischi di penetrazione criminale connessi alla presenza della criminalità sul territorio; - Soggetti competenti alla verifica, Soggetti segnalatori, procedure, tempi.		IN VIGORE (ad esclusione del comma 1)

1 RIF.		5		
NORM. LR 3/07	2 16 SETT. 2007	3 AD ADOZIONE DI SPECIFICI ATTI DELIBERATIVI	4 AD APPROVAZIONE DI SPECIFICI ATTI REGOLAMENTARI	NOTE
Art. 21 Sistema coordinato di vigilanza e controllo sulla regolarità e sulla sicurezza del lavoro		Protocollo per la definizione del Sistema (coordinamento con assessorati e soggetti interessati): - potenziamento attività di vigilanza e relativo coordinamento; - rafforzamento e qualificazione attività delle AASSLL; - procedure informatiche e banche dati; - logistica per il coordinamento; - Criteri e tempistica; - Soggetti coinvolti e sistema organizzativo; - Coordinamento con altri artt. di L.R. e L.Naz. nel rispetto delle finalità e degli obiettivi regionali		
Art. 22 Qualifica- zione degli operatori economici	L'art. è di immediata applicazione per tutte le amministrazioni appaltanti			IN VIGORE
Art. 23 Qualifica- zione nei contratti misti	L'art. è di immediata applicazione per tutte le amministrazioni appaltanti			IN VIGORE

1	ENTRATA IN VIGORE			5
RIF. NORM. LR 3/07	2 16 SETT. 2007	3 AD ADOZIONE DI SPECIFICI ATTI DELIBERATIVI	4 AD APPROVAZIONE DI SPECIFICI ATTI REGOLAMENTARI	NOTE
Art. 24				IN VIGORE
Selezione degli operatori economici	L'art. è di immediata applicazione per tutte le amministrazioni appaltanti			L'articolo è oggetto di modifiche al comma 2, lett. b, per modifiche occorse al Codice a seguito degli adeguamenti imposti dal DLgs 113/07. Pertanto è stato redatto apposito d.d.l. regionale di modifica di prossima adozione in G.R. per la successiva ratifica consiliare.
				IN VIGORE
Art. 25 Raggrup- pamenti temporanei e consorzi	L'art. è di immediata applicazione per tutte le amministrazioni appaltanti			L'articolo è oggetto di modifiche al comma 10 (correzioni occorse al Codice a seguito del Dlgs 6/07) e ai commi 7, 12, 18 e 19 (correzioni occorse al Codice a seguito del Dlgs 113/07). Pertanto è stato redatto apposito d.d.l. regionale di modifica di prossima adozione in G.R. per la successiva ratifica consiliare.
Art. 26 Requisiti di ordine generale e motivi di esclusione	L'art. è di immediata applicazione per tutte le amministrazioni appaltanti	Comma 6) Raccordo con i compiti dell'Osservatorio regionale appalti di cui agli artt. 78 e 79: - Definizione competenze operative sull'elenco ditte escluse dagli appalti per violazioni contributive e omessa denuncia lavoratori occupati; - Coordinamento con altre norme regionali e nazionali		IN VIGORE L'articolo è oggetto di modifiche al comma 1, per modifiche occorse al Codice a seguito degli adeguamenti imposti dal DLgs 113/07. Pertanto è stato redatto apposito d.d.l. regionale di modifica di prossima adozione in G.R. per la successiva ratifica consiliare.

1 RIF.	ENTRATA IN VIGORE			5
NORM. LR 3/07	2 16 SETT. 2007	3 AD ADOZIONE DI SPECIFICI ATTI DELIBERATIVI	4 AD APPROVAZIONE DI SPECIFICI ATTI REGOLAMENTARI	NOTE
Art. 27 Capacità econ. e finanz. dei fornitori e prestatori di servizi	L'art. è di immediata applicazione per tutte le amministrazioni appaltanti			IN VIGORE
Art. 28 Capacità tecnica e professio- nale dei fornitori e dei prestatori di servizi	L'art. è di immediata applicazione per tutte le amministrazioni appaltanti			IN VIGORE L'articolo è oggetto di modifiche occorse al Codice a seguito degli adeguamenti imposti dal DLgs 113/07. Pertanto è stato redatto apposito d.d.l. regionale di modifica di prossima adozione in G.R. per la successiva ratifica consiliare.
Art. 29 Norme di garanzia della qualità	L'art. è di immediata applicazione per tutte le amministrazioni appaltanti			IN VIGORE
Art. 30 Norme particolari in tema di qualifica- zione e selezione	L'art. è di immediata applicazione per tutte le amministrazioni appaltanti			IN VIGORE L'articolo è oggetto di precisazioni al comma 5 Pertanto è stato redatto apposito d.d.l. regionale di modifica di prossima adozione in G.R. per la successiva ratifica consiliare.

1	ENTRATA IN VIGORE 5		5	
RIF. NORM. LR 3/07	2 16 SETT. 2007	3 AD ADOZIONE DI SPECIFICI ATTI DELIBERATIVI	4 AD APPROVAZIONE DI SPECIFICI ATTI REGOLAMENTARI	NOTE
Art. 31 Elenchi di operatori economici	L'art. è di immediata applicazione per tutte le amministrazioni appaltanti	Elenchi delle ditte per appalti sotto soglia comunitaria: - Formazione, tenuta e aggiornamenti degli elenchi; - tipologie di lavori, servizi e forniture; - procedure, tempi, pubblicità; - raccordo con la programmazione annuale; - Coerenza con norme nazionali e regionali in materia.		IN VIGORE (sono previsti particolari indirizzi)
Art. 32 Concessione di lavori pubblici	L'art. è di immediata applicazione per tutte le amministrazioni appaltanti			IN VIGORE
Art. 33 Promotore			Nelle more dell'approvazione del d.d.l. regionale in materia di Project Financing è prevista l'emanazione di una disciplina organizzativa che permetta di snellire ed agevolare le attività già definite dal Codice.	Il d.d.l. regionale per il Project Financing disciplina delle modalità di presentazione di proposte per la realizzazione di concessioni di lavori pubblici o di servizi con risorse totalmente o parzialmente a carico degli operatori economici. Il d.d.l. è in Commissione consiliare.
Art. 34 Tipologia e oggetto del contratto	L'art. è di immediata applicazione per tutte le amministrazioni appaltanti			IN VIGORE

1 RIF.	ENTRATA IN VIGORE			5
NORM. LR 3/07	2 16 SETT. 2007	3 AD ADOZIONE DI SPECIFICI ATTI DELIBERATIVI	4 AD APPROVAZIONE DI SPECIFICI ATTI REGOLAMENTARI	NOTE
Art. 35				IN VIGORE
Procedure per l'individua- zione degli offerenti	L'art. è di immediata applicazione per tutte le amministrazioni appaltanti			L'articolo è oggetto di modifiche al comma 4 (correzioni occorse al Codice a seguito del Dlgs 6/07). Pertanto è stato redatto apposito d.d.l. regionale di modifica di prossima adozione in G.R. per la successiva ratifica consiliare.
Art. 36 Procedure aperte e ristrette	L'art. è di immediata applicazione per tutte le amministrazioni appaltanti		Comma 8) Indirizzi per la procedura ristretta semplificata (appalti di lavori di importo non superiore a euro 750.000): - soggetti interessati; - principi e aspetti organizzativi; - criteri di rotazione e trasparenza delle procedure; - Coordinamento con altre norme regionali e nazionali nel rispetto delle finalità e degli obiettivi regionali	(sono previsti particolari indirizzi per l'applicazione del comma 8) L'articolo è oggetto di modifiche al

1				5
RIF. NORM. LR 3/07	2 16 SETT. 2007	3 AD ADOZIONE DI SPECIFICI ATTI DELIBERATIVI	4 AD APPROVAZIONE DI SPECIFICI ATTI REGOLAMENTARI	NOTE
Art. 37 Procedura negoziata previa pubblica- zione di un bando di gara	L'art. è di immediata applicazione per tutte le amministrazioni appaltanti			IN VIGORE L'articolo è oggetto di adeguamento e coordinamento con l'aggiunta del comma 5. Inoltre, l'articolo è oggetto di modifiche al comma 1 lett. b) e lett.c), per modifiche occorse al Codice a seguito degli adeguamenti imposti dal DLgs 113/07. Pertanto è stato redatto apposito d.d.l. regionale di modifica di prossima adozione in G.R. per la successiva ratifica consiliare.
Art. 38 Procedura negoziata senza previa pubblica- zione di un bando di gara	L'art. è di immediata applicazione per tutte le amministrazioni appaltanti			IN VIGORE L'articolo è oggetto di adeguamento e coordinamento con l'aggiunta del comma 8. Inoltre, è oggetto di precisazione al comma 5, lett. b) intervenuta con il DLgs 113/07. Pertanto è stato redatto apposito d.d.l. regionale di modifica di prossima adozione in G.R. per la successiva ratifica consiliare.
Art. 39 Sistemi dinamici di acquisizione	L'art. è di immediata applicazione per tutte le amministrazioni appaltanti			IN VIGORE

1	ENTRATA IN VIGORE 5			5
RIF. NORM. LR 3/07	2 16 SETT. 2007	3 AD ADOZIONE DI SPECIFICI ATTI DELIBERATIVI	4 AD APPROVAZIONE DI SPECIFICI ATTI REGOLAMENTARI	NOTE
Art. 40 Accordi quadro	L'art. è di immediata applicazione per tutte le amministrazioni appaltanti			IN VIGORE L'articolo è oggetto di modifiche al comma 1, per modifiche occorse al Codice a seguito degli adeguamenti imposti dal DLgs 113/07.
Art. 41 Dialogo competitivo	L'art. è di immediata applicazione per tutte le amministrazioni appaltanti			IN VIGORE L'articolo è oggetto di modifiche al comma 1, per modifiche occorse al Codice a seguito degli adeguamenti imposti dal DLgs 113/07.
Art. 42 Criteri per la scelta dell'offerta migliore	L'art. è di immediata applicazione per tutte le amministrazioni appaltanti			IN VIGORE
Art. 43 Criterio del prezzo più basso	L'art. è di immediata applicazione per tutte le amministrazioni appaltanti			IN VIGORE
Art. 44 Criterio dell'offerta economicam ente più vantaggiosa	L'art. è di immediata applicazione per tutte le amministrazioni appaltanti			IN VIGORE L'articolo è oggetto di modifiche al comma 1, lett. e), per modifiche occorse al Codice a seguito degli adeguamenti imposti dal DLgs 113/07.

1 RIF.	ENTRATA IN VIGORE			5
NORM. LR 3/07	2 16 SETT. 2007	3 AD ADOZIONE DI SPECIFICI ATTI DELIBERATIVI	4 AD APPROVAZIONE DI SPECIFICI ATTI REGOLAMENTARI	NOTE
Art. 45 Ricorso alle aste elettroniche	L'art. è di immediata applicazione per tutte le amministrazioni appaltanti			IN VIGORE
Art. 46 Criteri di individua- zione e di verifica delle offerte anormal- mente basse	L'art. è di immediata applicazione per tutte le amministrazioni appaltanti			L'articolo è oggetto di correzioni ai commi 5 e 14 (per errore materiale) . Inoltre, l'articolo è oggetto di modica al comma 2 resasi necessaria per espressa valutazione del governo centrale finalizzata ad evitare la procedura di incostituzionalità. Il testo in fase di modifica ripristinerebbe il criterio della scelta della stazione appaltante di poter optare per la esclusione automatica o per la valutazione delle offerte negli appalti inferiori alla soglia comunitaria (come già previsto dal Codice). Infine l'articolo è oggetto di modifiche ai commi 4 e 10 (correzioni occorse al Codice a seguito del Dlgs 6/07). Pertanto è stato redatto apposito d.d.l. regionale di modifica di prossima adozione in G.R. per la successiva ratifica consiliare.

1 RIF.		ENTRATA IN VIGORE		5
NORM. LR 3/07	2 16 SETT. 2007	3 AD ADOZIONE DI SPECIFICI ATTI DELIBERATIVI	4 AD APPROVAZIONE DI SPECIFICI ATTI REGOLAMENTARI	NOTE
Art. 47 Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza.	L'art. è di immediata applicazione per tutte le amministrazioni appaltanti		Indirizzi per la valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza: - Verifica della congruità del costo del lavoro rispetto al prezzo offerto; - Criteri di valutazione anomalia delle offerte in relazione ai costi della sicurezza; - Collegam. con altri artt. di L.R. e L.Naz. nel rispetto delle finalità e degli obiettivi regionali.	IN VIGORE (ad esclusione degli indirizzi relativi alla verifica di congruità fra il prezzo offerto e i costi del lavoro e della
Art. 48 Commissioni giudicatrici	L'art. è di immediata applicazione per tutte le amministrazioni appaltanti			IN VIGORE L'articolo è oggetto di adeguamento e coordinamento ai commi 1, 4 e 8. Inoltre, l'articolo è oggetto di modifiche ai commi 3 e 8, per modifiche occorse al Codice a seguito degli adeguamenti imposti dal DLgs 113/07. Pertanto è stato redatto apposito d.d.l. regionale di modifica di prossima adozione in G.R. per la successiva ratifica consiliare.
	L'art. è di immediata applicazione per tutte le amministrazioni appaltanti			IN VIGORE L'articolo è oggetto di modifiche al comma 12, per modifiche occorse al Codice a seguito degli adeguamenti imposti dal DLgs 113/07.

1 RIF.	ENTRATA IN VIGORE			5
NORM. LR 3/07	2 16 SETT. 2007	3 AD ADOZIONE DI SPECIFICI ATTI DELIBERATIVI	4 AD APPROVAZIONE DI SPECIFICI ATTI REGOLAMENTARI	NOTE
Art. 50 Disciplina economica del contratto	L'art. è di immediata applicazione per tutte le amministrazioni appaltanti	Comma 8) Aggiornamento annuale prezziario regionale;	Comma 10) Clausole contrattuali: - Formulazione, penali, relativa entità e modalità di versamento; - ritardato adempimento degli obblighi contrattuali di progettisti ed esecutori di lavori pubblici.	IN VIGORE (ad esclusione del comma 10)
Art. 51 Clausole contrattuali speciali	L'art. è di immediato riferimento per tutte le amministrazioni appaltanti		Comma 5) Applicabilità di sanzioni, premi e penalità per il mancato adempimento; - Coordinamento con altre norme nazionali e regionali nel rispetto delle finalità e degli obiettivi regionali	IN VIGORE (ad esclusione del comma 5)
Art. 52 Tutela dei lavoratori	L'art. è di immediato riferimento per tutte le amministrazioni appaltanti			IN VIGORE

1	ENTRATA IN VIGORE			5		
RIF. NORM. LR 3/07	2 16 SETT. 2007	3 AD ADOZIONE DI SPECIFICI ATTI DELIBERATIVI	4 AD APPROVAZIONE DI SPECIFICI ATTI REGOLAMENTARI	NOTE		
Art. 53 Disposi-zioni in materia di sicurezza		formazione su sicurezza, prevenzione degli infortuni, igiene sul lavoro, normativa tecnico-amministrativa: - per il personale delle amm.ni e per le maestranze delle ditte appaltatrici. Comma 3) Unità operativa per il controllo sulla sicurezza presso l'Osservatorio regionale: - Compiti, composizione, modalità di funzionamento e attività; - Programma di controlli, indagini e verifiche a campione su: lavoro sommerso, irregolarità in edilizia,	 schemi e modulistica per le diverse categorie di appalti di competenza regionale; Atti di indirizzo per gli appalti eseguiti sul territorio regionale. Comma 6) Clausole contrattuali: criteri di aumento dell'incidenza percentuale della garanzia fideiussoria a carico delle imprese aggiudicatarie colpite da contravvenzioni o condanne in materia di sicurezza; premialità per imprese appaltatrici che adottano adeguate politiche di sicurezza; obbligo di sospensione del contratto fino all'adozione dei provvedimenti utili alla messa in sicurezza del cantiere o al relativo 			
Art. 54 Garanzie e assicura- zioni	L'art. è di immediata applicazione per tutte le amministrazioni appaltanti		(V. comma 6 dell'art. 53)	IN VIGORE L'articolo è oggetto di modifiche al comma 7, per modifiche occorse al Codice a seguito degli adeguamenti imposti dal DLgs 113/07.		
Art.55 Direzione dell'esecuzione del contratto	L'art. è di immediata applicazione per tutte le amministrazioni appaltanti		Comma 6) Disciplinare di nomina del direttore lavori/responsabile della fornitura o servizio - requisiti professionali necessari in relazione all'oggetto dell'appalto; schema di nomina; procedure in particolari appalti; incentivi al personale interno incaricato.	(sono previsti particolari indirizzi		

1 RIF.	ENTRATA IN VIGORE			5
NORM. LR 3/07	2 16 SETT. 2007	3 AD ADOZIONE DI SPECIFICI ATTI DELIBERATIVI	4 AD APPROVAZIONE DI SPECIFICI ATTI REGOLAMENTARI	NOTE
Art. 56 Varianti in corso di esecuzione del contratto	L'art. è di immediata applicazione per tutte le amministrazioni appaltanti.			IN VIGORE
Art. 57 Subappalti	L'art. è di immediata applicazione per tutte le amministrazioni appaltanti			IN VIGORE L'articolo è oggetto di correzioni al comma 5 (per errore materiale) . Inoltre, l'articolo è oggetto di modifiche ai commi 1, 3, 4 e 6, per modifiche occorse al Codice a seguito degli adeguamenti imposti dal DLgs 113/07. Pertanto è stato redatto apposito d.d.l. regionale di modifica di prossima adozione in G.R. per la successiva ratifica consiliare.
Art. 58 Collaudo tecnico am- ministrativo	L'art. è di immediata applicazione per tutte le amministrazioni appaltanti			IN VIGORE

1		ENTRATA IN VIGORE		5 NOTE
RIF. NORM. LR 3/07	2 16 SETT. 2007	3 AD ADOZIONE DI SPECIFICI ATTI DELIBERATIVI	4 AD APPROVAZIONE DI SPECIFICI ATTI REGOLAMENTARI	
Art. 59 Scelta del collaudatore	L'art. è di immediata applicazione per tutte le amministrazioni appaltanti			IN VIGORE
Art. 60 Albo regionale dei collaudatori	L'art. è di immediato riferimento per tutte le amministrazioni appaltanti	Albo regionale dei collaudatori dei lavori pubblici: - Metodo di redazione dell'albo, sentiti Ordini e Collegi; - Modalità di formazione e tenuta dell'albo e forme di pubblicità; - requisiti professionali e modalità di iscrizione e nomina; - Criteri, tempi e procedure; - procedure per il collaudo e per il certificato di regolare esecuzione; - Coordinamento con norme naz. e regionali di riferimento		
Art. 61 Accordo bonario	L'art. è di immediata applicazione per tutte le amministrazioni appaltanti			IN VIGORE
Art. 62 Arbitrato	L'art. è di immediata applicazione per tutte le amministrazioni appaltanti			IN VIGORE L'articolo è oggetto di adeguamento e coordinamento ai commi 12 e 13. Inoltre, l'articolo è oggetto di modifiche ai commi 6 e 12, per modifiche occorse al Codice a seguito degli adeguamenti imposti dal DLgs 113/07. Pertanto è stato redatto apposito d.d.l. regionale di modifica di prossima adozione in G.R. per la successiva ratifica consiliare.

1 RIF.		ENTRATA IN VIGORE		5
NORM. LR 3/07	2 16 SETT. 2007	3 AD ADOZIONE DI SPECIFICI ATTI DELIBERATIVI	4 AD APPROVAZIONE DI SPECIFICI ATTI REGOLAMENTARI	NOTE
Art. 63 Program- mazione regionale	L'art. sarà applicabile a partire dal triennio 2009-2011	Programma triennale ed elenco annuale della Regione: - Criteri, modalità e tempi di redazione; - Indirizzi della G.R., sentito il Consiglio delle Autonomie Locali (art. 123 Cost.) e valutazione indicazioni del tavolo ex art. 73, c. 6.; - Articolazione PT e EA in due sezioni: - interventi di competenza regionale; - interventi finanziati dalla Regione. - Procedure, compiti e rapporti interistituzionali; - Proposte degli assessorati reg.li; - Procedura di adozione della GR., sentita la Consulta regionale; - Procedura di Approvazione contestuale al bilancio revisionale; - Coordinamento con le norme regionali (v. art. 7) e nazionali nel rispetto delle finalità e degli obiettivi regionali		
Art. 64 Forme di intervento finanziario regionale	L'art. è applicabile in coerenza con il bilancio regionale	Indirizzi per l'Intervento finanziario regionale: - Tipologia finanziamenti (parziali o totali): a) contributi pluriennali per ammortamento di mutui; b) contributi straordinari; - enti interessati; - Modalità, procedure e tempi; - priorità - Coordinamento con le norme regionali (v. art. 63) e nazionali nel rispetto delle finalità e degli obiettivi regionali		L'articolo è oggetto di modifica e coordinamento al comma 1, lett. a. Pertanto è stato redatto apposito d.d.l. regionale di modifica di prossima adozione in G.R. per la successiva ratifica consiliare.

1	ENTRATA IN VIGORE			5
RIF. NORM. LR 3/07	2 16 SETT. 2007	3 AD ADOZIONE DI SPECIFICI ATTI DELIBERATIVI	4 AD APPROVAZIONE DI SPECIFICI ATTI REGOLAMENTARI	NOTE
Art. 65 Piano annuale di finanzia- mento	L'art. è applicabile in coerenza con il bilancio regionale	Indirizzi per il Finanziamento annuale: - verifica risorse stanziate dal Consiglio regionale; - Approvazione della G.R. del Piano annuale di finanziamento per investimenti e opere pubbliche di cui all'articolo 64; - comunicazione agli enti beneficiari a cura dei settori regionali competenti; - sezioni di articolazione del piano: - Sez. A (investimenti ed opere pubbliche, comunali ed intercomunali, degli enti abilitati di cui all'art. 63); - Sez. B - Fondo annuale ordinario ex art. 5, co. 1, LR n. 8/04 per investimenti e opere pubbliche, comunali ed intercomunali, dei comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti; - enti beneficiari, modalità e criteri di erogazione e rendicontazione; - Coordinamento con le norme regionali (v. art. 63) e nazionali nel rispetto delle finalità e degli obiettivi regionali.		
Art. 66 Richiesta degli enti e decreti di finanzia- mento	L'art. è applicabile in coerenza con il bilancio regionale	Indirizzi per le richieste degli enti e relativi decreti di finanziamento: - Procedure, modalità e tempi; - Atto di approvazione dell'ente beneficiario; - Comunicazione ai settori regionali competenti; - Proroghe termini e decadenza finanziamento; - decreto dirigenziale di concessione finanziamento previo presentazione documentazione.		

1		5		
RIF. NORM. LR 3/07	2 16 SETT. 2007	3 AD ADOZIONE DI SPECIFICI ATTI DELIBERATIVI	4 AD APPROVAZIONE DI SPECIFICI ATTI REGOLAMENTARI	NOTE
Art. 67 Interventi di urgenza e somma urgenza; manutenzione forestale, bonifica idraulica, agraria e sistemazione montana	L'art. può essere considerato di immediato riferimento ma operativamente attivabile in coerenza con il bilancio regionale	Commi 1, 2 e 3) Interventi di urgenza e di somma urgenza: - soggetti richiedenti; - Modalità, criteri e tempi; - verbale tecnico, approvazione, liquidazione; - Coordinamento con le norme regionali (v. art. 17 e 18) e nazionali nel rispetto delle finalità e degli obiettivi regionali Comma 4) Manutenzione forestale, bonifica idraulica ed agraria e sistemazione montana		
Art. 68 Erogazione del finanzia- mento regionale per l'am- mortamen- to di mutui	L'art. è applicabile in coerenza con il bilancio regionale	Erogazione finanziamenti regionali per l'ammortamento di mutui: - Istituti di credito abilitati; - accensione mutui e relative condizioni; - modalità e tempi; - Coordinamento con altre norme regionali (v. art. 17 e 18) e nazionali nel rispetto delle finalità e degli obiettivi regionali		L'articolo è oggetto di modifiche e coordinamento con le norme nazionali e regionali. Pertanto è stato redatto apposito d.d.l. regionale di modifica di prossima adozione in G.R. per la successiva ratifica consiliare.
Art. 69 Erogazione del finan- ziamento regionale straordina- rio	L'art. è applicabile in coerenza con il bilancio regionale	Indirizzi per la erogazione di finanziamenti regionali straordinari: - condizioni, modalità, tempi; - accredito fondi ai soggetti beneficiari; - limiti pagamento annuale.		
Art. 70 Devoluzioni	L'art. è applicabile in coerenza con il bilancio regionale	Indirizzi per le devoluzioni: - economie; condizioni, modalità, tempi, procedure.		

1 RIF.		5		
NORM. LR 3/07	2 16 SETT. 2007	3 AD ADOZIONE DI SPECIFICI ATTI DELIBERATIVI	4 AD APPROVAZIONE DI SPECIFICI ATTI REGOLAMENTARI	NOTE
Art. 71				
Esercizio di poteri sostitutivi	L'art. è di immediata applicazione			IN VIGORE
Art. 72 Rendiconti		Indirizzi per i Rendiconti: - Semplificazione delle procedure; - Obblighi degli enti beneficiari; - condizioni, modalità e tempi; - controlli della Regione		
Art. 73 Organiz- zazione della Regione		Comma 2) Organismi: a) Conferenza regionale sugli appalti; b) Consulta tecnica regionale; c) Conferenza dei servizi; d) Settore regionale delle OO.PP.; e) Osservatorio regionale degli appalti; f) Archivio tecnico regionale; g) Unità operativa per il controllo della sicurezza sui cantieri; h) Unità regionale di finanza di progetto. Commi 4, 5 e 6) Conferenza regionale sugli appalti: - nomina da parte del Presidente di GR su proposta dell'ass ai LLPP; - attività di segreteria e supporto; - Composizione e funzionamento; - Compiti e pareri Comma 7) Rapporto annuale sugli appalti pubblici e verifiche periodiche; Comma 8) Armonizzazione con altre norme regionali, dello Stato e dell'UE.	Comma 1) Riorganizzazione della Regione in attuazione dell'art. 5: - Unificazione e uniformazione di procedure ed atti.	

1 RIF.	ENTRATA IN VIGORE			5
NORM. LR 3/07	2 16 SETT. 2007	3 AD ADOZIONE DI SPECIFICI ATTI DELIBERATIVI	4 AD APPROVAZIONE DI SPECIFICI ATTI REGOLAMENTARI	NOTE
Art. 74 Consulta tecnica regionale degli appalti e concessioni		Consulta tecnica: - nomina da parte del Presidente di GR su proposta dell'ass ai LLPP; - attività di segreteria e supporto; - Composizione e funzionamento; - Compiti e pareri.		
Art. 75 Conferenza dei servizi	L'art. è di immediata applicazione			IN VIGORE
Art. 76 Gestione degli appalti e delle concessioni della regione Campania		Indirizzi per la gestione di appalti e concessioni della regione: - Ruolo degli organismi tecnico-amministrativi delle singole aree, settori o servizi; - Supporto del settore OO.PP. (v. art. 77); - nomina del RUP e delle altre figure tecniche e amministrative per la conduzione e il controllo dell'appalto; - Accordo fra i soggetti competenti negli appalti misti e delega ad altri settori; - Coordinamento con le altre norme regionali nel rispetto delle finalità e degli obiettivi regionali		

1 RIF.		5		
NORM. LR 3/07	2 16 SETT. 2007	3 AD ADOZIONE DI SPECIFICI ATTI DELIBERATIVI	4 AD APPROVAZIONE DI SPECIFICI ATTI REGOLAMENTARI	NOTE
Art. 77 Settore opere pubbliche e settori provinciali del genio civile		Comma 1) Ruolo del settore OOPP: - supporto tecnico ad attività e compiti previsti dalla LR; - aggiornamento e pubblicità di materiale normativo e disciplinare; - redazione disciplinari e provvedimenti di attuazione della legge in collaborazione con i settori dell'AGC LL.PP. Comma 2) Rapporti con altri settori e servizi regionali: - Organizzazione, funzioni, procedure, Comma 3) Organi presso il settore: - osservatorio regionale - unità per il controllo sulla sicurezza, - archivio tecnico regionale - unità regionale di finanza di progetto. Comma 4) Settori provv. Genio civile: - unità specializzate; - monitoraggio su specifici appalti; - alta sorveglianza su appalti sussidiati. Comma 5) Elenchi del personale interno per incarichi (RUP, progettaz., direz. lavori, direttore tecnico dell'appalto, respons. Sicurezza, etc.; - Coordinamento con art. 73, comma 1		

1 RIF.		5		
NORM. LR 3/07	2 16 SETT. 2007	3 AD ADOZIONE DI SPECIFICI ATTI DELIBERATIVI	4 AD APPROVAZIONE DI SPECIFICI ATTI REGOLAMENTARI	NOTE
Art. 78 Osservato- rio regio- nale degli appalti e concessioni		Osservatorio regionale Appalti: - Estensione competenze a servizi e forniture; - Procedure informatiche e sito Web; - Funzionalità e rapporti con l'Autorità; - Rapporto annuale sulle attività; - Recepimento specifiche tecniche dalla conferenza dei Presidenti delle Regioni; - informative alla Giunta Reg.; - aggiornamento prezziario; - elaborazione e aggiornamento schemi (bandi, capitolati e disciplinari, documenti di indirizzo e supporto su sicurezza, validazione, qualità progettuale, etc.; - pubblicaz. Bandi di gara; - informazione, consulenza e pubblicizzazione atti; - supporto all'unità per il controllo della sicurezza sui cantieri; - promozione e diffusione programmi informatici gestionali;		

1 RIF.		5		
NORM. LR 3/07	2 16 SETT. 2007	3 AD ADOZIONE DI SPECIFICI ATTI DELIBERATIVI	4 AD APPROVAZIONE DI SPECIFICI ATTI REGOLAMENTARI	NOTE
Art. 79 Obblighi informativi		Indirizzi per gli Obblighi informativi: - trasmissione dati all'Osservatorio regionale (modalità, procedure e tempi); - verifica dell'osservanza degli obblighi da parte dei soggetti beneficiari di contributi pubblici		
Art. 80 Archivio tecnico regionale		Organizzazione Archivio: - compiti, articolazione, funzionamento; - modalità di raccolta, consultazione e utilizzazione della documentazione; - tutela dell'identità professionale e privacy; - Informatizzazione documenti.		
Art. 81 Cooperazione fra amministrazioni aggiudicatrici		Aggregazione e cooperazione fra gli enti: - Indirizzi per gli ee.ll.; - incentivi alla creazione di strutture tecniche comuni, (costituite ai sensi del titolo II, capo V, del d.lgs. 267/2000), e al riconoscimento del supporto tecnico ed amministrativo tra enti (costituzione di centrali appaltanti (v. art. 5)		
Art. 82 Certifica- zioni	L'art. è di immediata applicazione			IN VIGORE

1 RIF.		5		
NORM. LR 3/07	2 16 SETT. 2007	3 AD ADOZIONE DI SPECIFICI ATTI DELIBERATIVI	4 AD APPROVAZIONE DI SPECIFICI ATTI REGOLAMENTARI	NOTE
Art. 83 Disposi-zioni per la semplifica-zione delle istanze			Regolamento regionale per la Semplificazione delle istanze e dei procedimenti: - modalità per la regione e per gli ee.ll. per promuovere e favorire la semplificazione dei procedimenti per la partecipazione degli interessati alle varie fasi del ciclo dell'appalto	
Art. 84 Sistemi di qualità e attestazione dell'attività ammini- strativa		Sistemi di qualità: Commi 2 e 3) Indirizzi per la promozione di iniziative e incentivi (economici procedurali e premiali), a favore di EE.LL. che aderiscono a sistemi di qualità per l'efficienza, l'efficacia e la trasparenza degli atti negli appalti: - criteri di adozione di sistemi di qualità modalità di attestazione; verifiche della Regione; incentivi economici agevolazioni procedurali, riconoscimenti formali agli ee.ll.; - soggetti che svolgono attività di valutazione e relativi requisiti Comma 4) Modalità e criteri per le Province che promuovono e favoriscono l'istituzione di specifici organismi di attestazione; Comma 5) Programma di corsi di formazione dei dipendenti pubblici incaricati delle fasi procedurali; Comma 6) Relazione annuale da parte della GR al Consiglio sull'andamento della gestione e sul raggiungimento degli obiettivi della legge.		

1 RIF. NORM. LR 3/07	ENTRATA IN VIGORE			5
	2 16 SETT. 2007	3 AD ADOZIONE DI SPECIFICI ATTI DELIBERATIVI	4 AD APPROVAZIONE DI SPECIFICI ATTI REGOLAMENTARI	NOTE
Art. 85				
Disposiz. finanziarie	L'art. è applicabile in coerenza con il bilancio regionale			IN VIGORE
Art. 86 Disposiz. transitorie e finali				IN VIGORE
Art. 87 Norme abrogate				IN VIGORE
Art. 88 Entrata in vigore				IN VIGORE